

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 21/03/2006 n. 619
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

Il legislatore ha consapevolmente distinto la voce soggetta al limite di ribasso del 20% (non ulteriormente rinunciabile) da quella del rimborso spese e per le prestazioni accessorie, proprio perché non ha ritenuto che queste ultime fossero soggette allo stesso limite di irrinunciabilità stabilito per la tariffa. Nel merito, quindi, è da ritenersi infondata l'interpretazione della norma che fissa l'inderogabilità dei minimi tariffari e che fa salva la possibilità di riduzione entro il 20% massimo per le prestazioni rese nei confronti delle amministrazioni pubbliche, laddove sostiene che il predetto ribasso massimo (del 20%) riguarda non solo la componente degli onorari ma anche il rimborso spese e le prestazioni speciali.